

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 28 del 23 aprile 2003

Oggetto: Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

Articoli 1 e 4 del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124

Premessa

In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni.

Insegnanti

a) Requisiti per l'assicurabilità

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

Ed, in particolare:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
 - esperienze tecnico-scientifiche
 - esercitazioni pratiche
 - esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione *esercitazione pratica*, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'*esercitazione pratica* sono state assimilate l'*attività di educazione fisica*, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella *ludico-motoria* praticata nelle scuole elementari e materne.

L'*esercitazione di lavoro* deve considerarsi come il risolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.

Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.

Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curricolari ed extra-curricolari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.

Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore **in via non occasionale**, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

b) Occasione di lavoro

E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U., individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali.

Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.

Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.

In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati **per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative**, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.

c) Docente accompagnatore

Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

d) Aspetti contributivi

Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli **insegnanti delle scuole statali** è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985, è da rilevare come il premio speciale unitario per gli **insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali** è dovuto sia per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.

Alunni e allievi dei corsi professionali

a) Requisiti per l'assicurabilità

Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le **attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T.U.**

Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, **gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico.**

b) Occasione di lavoro

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.

Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante **i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** che sono quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... che si prefiggono le visite ... in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).

Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica.

Decorrenza

Le presenti disposizioni sono immediatamente operative e si applicano, oltre che ai casi futuri e a quelli in istruttoria, anche ai casi definiti negativamente, purchè dietro richiesta degli interessati e sempre che non si tratti di fattispecie esaurite in quanto prescritte o definite con sentenza passata in giudicato.

Conclusioni

Si informa che, dati i mutamenti intervenuti (legge n. 53 del 28 marzo 2003) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una

ridefinizione in senso ulteriormente evolutivo della tutela assicurativa operante nella scuola, con particolare riguardo agli alunni delle scuole elementari che fanno uso di computers e svolgono lezioni di educazione fisica.

Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo aver affrontato la questione con i suddetti Ministeri.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA